

Riforma Suap in dirittura d'arrivo

Al via dal 30/09 la procedura che accelera le autorizzazioni

Pagina a cura
DI DUILIO LUI

Ancora pochi giorni e la riforma dello Sportello unico per le attività produttive (Suap) sarà al completo, almeno su carta. Infatti il 30 settembre entrerà in vigore il procedimento unico che prevede una riduzione dei tempi di rilascio dell'autorizzazione, con l'utilizzo della conferenza di servizi che dovrà svolgersi online. Una procedura alla quale si farà ricorso laddove non risulterà possibile accedere alla Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), già in vigore da fine marzo. Anche se, a un anno dall'avvio del processo di informatizzazione delle procedure, molto resta ancora da fare per rendere operative le novità introdotte per legge.

Scia all'insegna della semplificazione. L'istituto attuale dei Suap è regolamentato dal dpr 7 settembre 2010, n. 160, che individua un solo canale tra imprenditore e amministrazione, con l'obiettivo di eliminare ripetizioni istruttorie e documentali. Di conseguenza, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività e i relativi elaborati tecnici e allegati possono essere presentati esclusivamente in modalità telematica, allo sportello del comune competente per il territorio. Così all'aspirante imprenditore non resta che autocertificare il possesso dei requisiti necessari all'avvio dell'attività imprenditoriale, attraverso il portale impresainunigiorno.gov.it, realizzato su piattaforma da Infocamere. Tuttavia, se l'attività è contestuale all'iscrizione al registro delle imprese, può farlo direttamente alla Camera di commercio attraverso il modello Com.unica. Una volta ricevuta la Scia, lo sportello unico verifica (sempre con modalità informatica) la completezza formale della dichiarazione e dei relativi allegati. In linea con il principio che ha ispirato questa misura («garantire l'impresa in un giorno»), l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione. In caso di verifica positiva, lo sportello unico rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette in via telematica la dichiarazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti. Se invece mancano i requisiti, l'amministrazione ha 60 giorni dal momento in cui riceve la segnalazione per disporre il divieto di prosecuzione dell'attività e l'eventuale rimozione degli eventuali effetti dannosi o, in alternativa, può fissare un termine (al massimo di 30 giorni) entro il quale l'interessato ha la possibilità di uniformarsi alla decisione. «Trascorso questo termine, l'amministrazione può intervenire solo in presenza del pericolo di un

Ambito di applicazione della Scia

La Scia sostituisce:

- Le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi o nulla osta comunque denominati;
 - le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale
- relative sia ad esercizio di attività che a realizzazione impianti;
 - il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale;
 - quando non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.

Sono esclusi dall'applicazione:

- i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
- gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze;
- gli atti imposti dalla normativa comunitaria;
- le attività economiche a prevalente carattere finanziario, comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Il cantiere non chiude i battenti

Anche se la procedura di sportello unico è formalmente completa, il cantiere resta aperto. La manovra di ferragosto (legge n. 148/2011) incide sul tema attraverso l'abrogazione delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche. Il testo della norma stabilisce che «comuni, province, regioni e stato, entro il 16/09/2012 (un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl138/2011), adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge». «Una novità», spiega Gianluigi Spagnuolo, responsabile del Suap di Oleggio (No) e autore di Supa@norma, «che risponde al principio di libertà dell'iniziativa economica che ha contraddistinto il dibattito pre-manovra». Lo stesso principio è sotteso all'altra misura prevista dalla legge e che impatta sul Suap: la liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività,

denuncia e dichiarazione di inizio attività. Il testo recita: «Sono soppresse, entro il 16/9/2012 (un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 138/2011), le disposizioni normative statali incompatibili con il principio secondo cui «l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge», con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi». «Il disegno complessivo del legislatore», conclude l'esperto, «delinea un modello di rapporti tra amministrazione e impresa caratterizzato dall'integrazione tra i diversi momenti di vita dell'attività economica fin qui rimasti separati, la liberalizzazione delle attività e la semplificazione procedurale. Non resta che sperare in un'adozione su vasta scala di questi principi».

© Riproduzione riservata

Il nodo resta l'impreparazione tecnologica

Oltre le norme c'è poi l'applicazione concreta che si scontra con i problemi di sempre, vale a dire burocrazia e difficoltà di passaggio dalla carta alla telematica. Secondo l'ultimo censimento effettuato dal ministero dello sviluppo economico nel corso dell'estate, la rivoluzione informatica ha coinvolto il 62% dei comuni. Su 8.049 comuni presenti nel territorio nazionale, si contano 3.299 accreditamenti più altri 1.739 in deroga alle Camere di commercio per un totale di 5.038, di cui 852 operativi.

L'ostacolo maggiore è rappresentato dalla ancora insufficiente preparazione tecnologica di chi dovrebbe garantirne il funzionamento, tanto che il legislatore è dovuto intervenire, prima con una circolare interministeriale (del 25 marzo, a firma congiunta dei ministri dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa) che ha consentito di continuare a ricorrere alle modalità tradizionali per l'invio delle istanze, poi con il decreto sviluppo (dl n. 70/2011) prevedendo che la Scia (certificata di inizio attività) «possa essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento». Per

altro, la situazione non è omogenea a livello nazionale: la Valle d'Aosta ha addirittura raggiunto il 100% di adesioni, mentre sono vicine al traguardo tanto la Toscana (99%), quanto l'Emilia-Romagna (97%) e l'Umbria (93%). La diffusione degli Suap è a buon punto anche in Abruzzo (68%), Lazio (66%), Lombardia (67%), Marche (78%), Piemonte (68%) e Veneto (71%), mentre in coda ci sono la Calabria (36%) e il Trentino-Alto Adige (che non ha adottato il sistema).

«Ora che il quadro normativo è completo c'è da attendersi un'accelerazione nell'utilizzo del Suap», commenta Gianluigi Spagnuolo, responsabile del Suap di Oleggio (No) e autore di Supa@norma, che con la sua piattaforma online raccoglie gli umori e le difficoltà degli operatori del settore. «I problemi fin qui emersi hanno riguardato, oltre alle difficoltà relative all'informatizzazione dello sportello e degli enti terzi, spesso più carenti degli stessi comuni, la mancanza di collegamento tra la fase di nascita dell'impresa e le fasi successive (inizio attività) e tra le amministrazioni coinvolte». Difficoltà che si spera saranno risolte nel giro di pochi mesi.

danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente», spiega Gianluigi Spagnuolo, già responsabile del Suap di Oleggio (No) e autore di Supa@norma (www.suapanorma.it), portale in cui si confrontano professionisti e funzionari che utilizzano abitualmente lo strumento di semplificazione. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando la responsabilità penale, può sempre e in ogni tempo adottare i citati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. È prevista la sanzione penale della reclusione da uno a tre anni (salvo i casi in cui il fatto costituisca più grave reato) per chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti.

Il procedimento unico punta sulla telematica. Nei casi in cui non è possibile ricorrere alla Scia (si veda la tabella messa a punto da Suapanorma), le istanze vanno presentate allo sportello unico, che ha 30 giorni di tempo (a meno che la normativa regionale non preveda termini inferiori) per chiedere eventualmente all'interessato la documentazione integrativa. Trascorso senza azioni questo termine, la richiesta si intende correttamente presentata. Verificata la completezza della documentazione, il Suap adotta il provvedimento conclusivo entro 30 giorni o indice una conferenza di servizi. «La conferenza è sempre indetta», precisa Spagnuolo, «nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette istanze, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai 90 giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali». Scaduto questo termine, lo sportello conclude in ogni caso il procedimento, anche prescindendo dai pareri non presentati da parte delle altre amministrazioni. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del Suap. Il provvedimento conclusivo del procedimento è il titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.